

COMUNE DI SAN VITO DI CADORE

CONTRATTO (CONVENZIONE) PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA DI SERVIZI VARI DA SVOLGERE A FAVORE DEL COMUNE DI SAN VITO DI CADORE. CIG 6263009E83

Repubblica Italiana

L'anno 2015 (duemilaquindici) il giorno del mese dialle ore in San Vito di Cadore (BL), 32046-S. Vito di Cadore (BL), nella sede del Comune, in via Corso Italia, n. 43

Innanzi a me dott.ssa Nicoletta Mazzier Segretario del Comune di San Vito di Cadore (BL), sono comparsi i signori:

1) p.i. Luca Roda, nato a il, C.F.: che interviene in questo atto in nome, per conto ed interesse del Comune di San Vito di Cadore, C.F. 00206310252, in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica, ai sensi dell'art. dello Statuto Comunale.

2), nato a (.....) il, ivi residente in, che interviene in questo atto in nome, per conto ed interesse della ditta, con sede in via(C.F.), in qualità di legale rappresentante della ditta medesima/ che interviene in questo atto in nome, per conto ed interesse dell'associazione temporanea di imprese quale capogruppo con mandato speciale di rappresentanza.

Detti signori, della cui identità personale e capacità giuridica sono personalmente certo, rinunciano di comune accordo e con il mio assenso all'assistenza dei testimoni e mi chiedono di far constare per atto pubblico quanto appresso:

P R E M E S S O

- che con deliberazione in data 03/04/2015 n. 18 il Commissario Prefettizio co i poteri della Giunta Comunale ha deciso di procedere all'affido dei servizi di spazzamento manuale e meccanizzato delle strade e piazze comunali e di svuotamento cestini; di sgombero neve, di manutenzione della rete viaria, di pulizia dei tombotti e delle caditoie, nonché di piccoli lavori manutentivi; di manutenzione del verde pubblico e delle aiuole; di pulizia e sanificazione ambienti presso stabili comunali ed appartamenti in loc. "La Scura"; di trasporto scolastico; di assistenza a convegni, mostre, manifestazioni ecc., mediante appalto riservato alle cooperative sociali di tipo b), utilizzando la modalità della riserva di partecipazione stabilita dall'art. 13 della L.R. n. 23 del 3.11.2006;
- che, con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. del, è stato deciso di procedere all'appalto dei predetti servizi mediante procedura aperta riservata alle cooperative sociali di tipo b), ai sensi della legge 8.11.1991, n. 381 e ss.mm.ii. e dell'art. 13 della L.R. 23/2006, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all' art. 83 del D.lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii.;
- che con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. del, sono state approvate le risultanze della gara succitata, esperita in data, aggiudicando i servizi a..... da(.....), è risultata essere la migliore offerente tra tutte le ditte partecipanti alla gara d'appalto;

- che della aggiudicazione definitiva è stata data formale notizia entro i prescritti 5 giorni ai contro interessati/che nella fattispecie non è necessario attendere il decorso del termine dilatorio di 35 giorni di cui all'art 11 del D.Lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii., in quanto è stata presentata o ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni della lettera d'invito;
- che è trascorso il termine dilatorio di 35 giorni di cui all'art 11 del D.Lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii.;
- che è stata costituita con scrittura privata un'associazione temporanea di operatori economici tra: capogruppo con mandato speciale di rappresentanza,mandante/i, sottoscritta in data, registrata all'Agenzia delle Entrate di il al n.serie ..., acquisita al protocollo del Comune di in data prot. n.....;
- che in data, si è provveduto ad inoltrare al Prefetto di Belluno la richiesta di informazioni di cui 90 del D.Lgs 6.9.2011 n. 159 e ss.mm.ii.in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia e che in merito non sussiste alcuna causa di divieto, di sospensione o di decadenza, previste dal decreto medesimo, in capo all'appaltatore e alle persone fisiche tenute ad essere assoggettate a tale accertamento;
oppure
- che essendo trascorso il termine di 30 giorni dal ricevimento da parte della Prefettura competente della richiesta di informazione antimafia si procede alla stipula del presente contratto (convenzione), ai sensi dell'art 92 c. 3 del D.Lgs 6.9.2011 n. 159 e ss.mm.ii./ (solo in caso di urgenza) dato atto che essendo trascorso il termine di 15 giorni dal ricevimento da parte della Prefettura competente della richiesta di informazione antimafia si procede alla stipula del presente contratto (convenzione), ai sensi dell'art 92 c. 3 del D.Lgs 6.9.2011 n. 159 e ss.mm.ii..

CIO' PREMESSO

le parti, come sopra costituite, stabiliscono e convengono quanto appresso:

Art.1 – Il Comune di San Vito di Cadore, come sopra rappresentato, concede in appalto a da, che accetta, l'esecuzione dei servizi il servizio di di spazzamento manuale e meccanizzato delle strade e piazze comunali e di svuotamento cestini; di sgombero neve, di manutenzione della rete viaria, di pulizia dei tombotti e delle caditoie, nonché di piccoli lavori manutentivi; di manutenzione del verde pubblico e delle aiuole; di pulizia di edifici; di trasporto scolastico; di assistenza a convegni, mostre, manifestazioni ecc. Il presente contratto (convenzione) è a corpo.

La Cooperativa risulta essere iscritta alla sezione B dell'Albo della Regione delle Cooperative sociali con il numero aver inserito, nella propria struttura, persone svantaggiate nel rispetto della percentuale minima prevista dalla legge 381/91 ed essere in possesso ei requisiti prescritti dall'art. 12, comma 2 della L.R. 23/2006,

Art.2 - La ditta appaltatrice conferma gli obblighi ad essa derivanti dall'assunta aggiudicazione dei servizi e con questo atto formalmente si obbliga ad eseguire tutti i servizi inerenti l'appalto stesso, sotto l'osservanza della normativa in materia di appalto di servizi, nonché: 1) della determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. del, 2) del Capitolato Speciale d'Appalto; 3) del bando di gara, 4) dell'offerta presentata in sede di gara .

Tutti i documenti citati nel presente articolo, come sopra contrassegnati, vengono dalle parti medesime debitamente sottoscritti e depositati agli atti del Comune, fatto salvo il capitolato speciale d'appalto ed il DUVRI, che vengono allegati al presente contratto (convenzione) quali sua parte integrante e sostanziale, come fossero di seguito trascritti.

E' altresì dichiarato parte integrante e sostanziale del presente contratto (convenzione), come fosse di seguito trascritto e viene allegato sub. ...) il piano operativo di sicurezza presentato

dall'appaltatore

L'appaltatore è responsabile dei danni arrecati a terzi nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni, dei comportamenti e degli apprestamenti contenuti nel DUVRI.

L'appaltatore conferma altresì di essere a conoscenza di tutti gli obblighi imposti a suo carico dalla vigente normativa in materia di antimafia ed in particolare, dal D.Lgs 159/2011 e ss.mm.ii..

L'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente al committente ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta, di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei servizi nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, l'appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto (convenzione), attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto dei dipendenti medesimi.

L'affidatario ha l'obbligo di assorbire ed utilizzare prioritariamente nell'espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti quali soci lavoratori o dipendenti del precedente affidatario.

Il passaggio diretto avverrà con il mantenimento da parte del personale di tutti i diritti acquisiti anche di quelli economici, anche al fine di meglio garantire il mantenimento delle professionalità acquisite ed accertate e riconoscere la qualità del lavoro da ciascuno svolto.

Il mantenimento da parte del personale dei diritti economici acquisiti, deve essere inteso nel senso che il trattamento economico garantito deve essere al netto della eventuale quota di iscrizione alla cooperativa appaltatrice intervenuta successivamente all'aggiudicazione.

L'appaltatore si impegna altresì a garantire i livelli occupazionali in essere alla data di stipula del presente contratto (convenzione) in termini di unità complessive di personale ed i contratti individuali stipulati, ad osservare ed applicare, qualora maggiormente favorevoli rispetto al trattamento in essere, le condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali vigenti, nonché ad assicurare il confronto con le organizzazioni sindacali secondo quanto previsto dalla specifica normativa e dai contratti di lavoro medesimi.

Il concessionario indica quale responsabile tecnico dell'attività e referente per il Comune il sig
.....

Art.3 – L'appalto comprende l'acquisizione da parte dell'aggiudicatario in comodato gratuito dell'attrezzatura di proprietà del Comune dedicata all'esecuzione dell'appalto ed elencata nel prospetto allegato sub A al capitolato speciale d'appalto, con onere da parte dell'appaltatore medesimo di assunzione della spesa necessaria per la manutenzione ordinaria e straordinaria della stessa, nonché di ogni e qualsiasi spesa, nessuna esclusa, che sia necessaria per la regolare circolazione a norma di legge dei mezzi.

Comprende inoltre la consegna sempre in comodato gratuito della porzione campata in rosso nella planimetria allegata sub B al capitolato speciale d'appalto, del capannone per la rimessa dei mezzi sito in località "La Scura" e catastalmente identificato al fg.n. 38 del Comune di San Vito di Cadore, mapp. n. 124 sub 2 e n. 124 sub 20

All'atto della sottoscrizione del presente contratto, il comodatario dichiara di avere visionato la porzione di capannone e di averla trovata in buono stato di conservazione, esente da vizi ed idonea alla funzione convenuta tra le parti.

Il comodatario si obbliga a conservare e custodire il bene comodato con la dovuta diligenza, e non potrà concederne a terzi il godimento, neppure temporaneo, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso.

Il comodatario si impegna inoltre a destinare l'immobile concesso in comodato esclusivamente all'uso stabilito dal presente contratto a restituire il bene concesso in comodato nello stato in cui viene consegnato, salvo il normale deterioramento per effetto dell'uso.

Il comodato ha la medesima durata del presente contratto.

Art.4 – L'importo per l'esecuzione dell'appalto viene fissato in complessivi €, oneri per la sicurezza compresi e IVA esclusa, giusta il ribasso del% offerto sull'importo posto a base di gara.

Il committente si riserva altresì l'opzione di chiedere nel corso del contratto (convenzione), ulteriori servizi, per una quantità pari al 20% dell'importo del contratto (convenzione) o, allo stesso prezzo ed alle medesime condizioni di aggiudicazione, restando l'appaltatore obbligato ad assoggettarvisi alle stesse condizioni sino alla concorrenza del quinto del prezzo d'appalto, ai sensi dell'art. ai sensi dell'art. 311 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii..

Art.5 - La durata dell'appalto è fissata in tre anni, con decorrenza dalla data delle stipula del contratto (convenzione) o della consegna del servizio in via d'urgenza e con possibilità di rinnovo a ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione per ulteriori tre anni alle medesime condizioni contenute nel presente contratto (convenzione) d'appalto qualora la legge lo consenta al momento del rinnovo.

Si dà atto che progetto presentato dal concorrente in sede di partecipazione alla gara a titolo di offerta tecnica, ha natura di "progetto di base" ai sensi e per gli effetti dell'art. 57 c. 6 lett. b) del D.Lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii..

Viene comunque fatto salvo il riconoscimento anche per il periodo di rinnovo, dell' incremento del corrispettivo contrattuale determinato nella misura del 100% dell'aumento del costo della vita calcolato in base all'indice nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Qualora non venga esercitata la facoltà del rinnovo, alla scadenza il contratto (convenzione) si intende pertanto risolto senza formale disdetta tra le parti.

L'appaltatore ha comunque l'obbligo di continuare i servizi alle medesime condizioni, su richiesta del Comune sino a quando lo stesso non abbia provveduto a un nuovo contratto (convenzione) e comunque non oltre i 3 mesi successivi alla scadenza del contratto (convenzione).

Il committente può recedere dal contratto prima della scadenza, previo avviso con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno 6 mesi prima. In caso di recesso l'appaltatore avrà diritto esclusivamente ai compensi il servizio svolto, senza nulla pretendere a titolo di rimborso spesa, risarcimento danni o altro titolo.

Art.6 - E' fatto espresso divieto prestatore del servizio, di subappaltare in tutto o in parte, il servizio oggetto del presente appalto, né di farlo eseguire a mezzo di procuratore, senza l'assenso dell'Amministrazione, sotto la pena della risoluzione del contratto (convenzione) e rifusione dei danni e delle spese. Il subappalto è disciplinato dall'art. 118 del D.lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii.. ai sensi del quale si dà atto che la ditta aggiudicataria non ha dichiarato di volere subappaltare alcuna delle prestazioni che compongono il servizio

oppure

ha presentato in sede di gara d'appalto la dichiarazione di voler subappaltare le seguenti prestazioni:

I predetti servizi pertanto, potranno essere concesse in subappalto, previa autorizzazione del committente, che dovrà intervenire secondo quanto disposto dall'ultimo periodo del 2° comma dell'art.118 medesimo.

L'inottemperanza a tale norma comporta la risoluzione del contratto (convenzione) senza pregiudizio dell'azione penale.

Nel caso di affidamento servizi in subappalto o in cottimo è fatto obbligo all'impresa appaltatrice di:

a) depositare presso il committente il contratto di subappalto almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, con allegato il documento unico di valutazione dei rischi, di cui al D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii.;

b) trasmettere al committente la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso

dei requisiti di carattere generale, nonché di quelli di carattere economico finanziario e tecnico organizzativo previsti dalla legge relativamente ai servizi da realizzare in subappalto o a cottimo, nonché del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, industria artigianato ed agricoltura. Da tale contratto dovrà risultare il rispetto del termine quantitativo stabilito dalla legge oltre all'indicazione del prezzo unitario convenuto tra appaltatore e subcessionario, che non deve risultare inferiore all'80% dei prezzi risultanti dall'aggiudicazione;

c) trasmettere al committente, ai fini della verifica di cui al IX comma dell'art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi; negli stessi dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge medesima. Il subappaltatore ed il subcontraente sono pertanto obbligati, pena la risoluzione di diritto del contratto ex art.1456 C.C, a registrare su propri conti correnti dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, tutti i movimenti finanziari relativi al contratto, effettuandoli esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale riportante il C.I.G. e il (CUP) ove dovuto. Restano esclusi da tale obbligo i pagamenti di cui al comma 3 del succitato art. 3, fermi restando il divieto di pagamento in contanti e l'obbligo di documentazione della spesa.

d) di trasmettere entro 20 gg. dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti dal committente, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti effettuati al subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Ai sensi dell'art. 15 della legge 11/11/2011 n. 180 la disposizione di cui al precedente periodo si applica anche alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture con posa in opera le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento servizio.

Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate, il committente provvederà alla sospensione del successivo pagamento a favore dell'appaltatore.

L'affidatario si impegna a corrispondere alle imprese subappaltatrici gli oneri per la sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto senza alcun ribasso ed è con esse solidalmente responsabile dell' adempimento da parte di queste ultime degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Il committente non intende provvedere a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo.

E' fatto altresì obbligo all'appaltatore ed all'eventuale subappaltatore di rispondere dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza.

Si applicano le restanti disposizioni contenute nell'art. 118 del D.lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii., nelle ulteriori norme che regolano la materia.

Art. 7 Si dà atto dell'avvenuto accertamento della regolarità contributiva dell'appaltatore, in applicazione dell'art. 2 del D.L. 25.9.2002, n. 210.

Si dà atto che l'appaltatore ha dichiarato ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.lgs 28.12.2000, n. 445 e ss.mm.ii., la propria regolarità contributiva e che la verifica della dichiarazione medesima presso gli uffici competenti è attualmente in corso. Si precisa che il mancato possesso dei suddetti requisiti comporterà automaticamente la revoca dell'affidamento in applicazione dell'art. 2 del D.L. 25.9.2002, n. 210.

Nella esecuzione del servizio oggetto del presente contratto (convenzione) d'appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione del Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nel Veneto.

In particolare l'appaltatore deve essere assicurato agli effetti della responsabilità civile nei confronti dei soci e dei terzi, ivi compresi eventuali soci volontari.

Art.8 - Il Comune accetta quale cauzione definitiva la polizza assicurativa/fideiussione bancaria rilasciata dalla, per l'importo di €, nell'interesse della ditta aggiudicataria del servizio.

Si dà altresì atto che l'appaltatore ha consegnato la polizza di assicurazione accesa con al fine di tenere indenne il committente da tutti i rischi e da qualsiasi causa derivante dall'esecuzione del contratto (convenzione), con il massimale unico di €. 10.000.000,00 (euro diecimilioni/00), con validità dalla data di stipula del contratto (convenzione) di affidamento o di consegna sotto le riserve di legge e fino al termine dell'appalto del servizio.

Art. 9 - Il servizio sarà oggetto di verifica di conformità con le modalità, nei termini e per gli effetti stabiliti dal Titolo IV del D.P.R. 5.10.207, n. 207 e ss.mm.ii.

La verifica di conformità viene effettuata direttamente dal direttore dell'esecuzione del contratto ovvero da un soggetto che sarà nominato dal committente.

Della verifica di congruità è redatto apposito verbale con le modalità stabilite dall' art. 319 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii..

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'esecutore.

In ogni momento il Comune, tramite il Direttore dell'esecuzione può effettuare verifiche e controlli sull'operato dell'appaltatore.

Le prestazioni, i risultati e il benessere generato dall'attività dell'affidatario sono oggetto di valutazione mediante la produzione di un report annuale a cura della cooperativa e conclusivo del rapporto contrattuale da cui si evinca anche il grado di soddisfazione dei bisogni dell'utente.

Art.10 – Il pagamento sarà effettuato mensilmente, a certificazione di congruità effettuata, entro 30 giorni dalla data effettuazione della verifica di congruità ovvero, se successive, dalla data di accertamento della regolarità contributiva e fiscale o di ricezione della relativa fattura.

La verifica di congruità sarà effettuata entro 30 giorni dalla data di ultimazione del servizio reso per il periodo di riferimento.

In applicazione degli artt. nn 4 e 5 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. all'atto del pagamento della fattura relativa allo stato di avanzamento mensile, sull'importo liquidato sarà effettuata la ritenuta dello 0,50%.

Ai sensi dell' art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, l'appaltatore è obbligato, pena la risoluzione di diritto del contratto (convenzione) ex art.1456 C.C, a registrare su propri conti correnti dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto (convenzione), effettuandoli esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni riportanti il C.I.G. e il CUP, ove dovuto. Restano esclusi da tale obbligo i pagamenti di cui al comma 3 del succitato art. 3, fermi restando il divieto di pagamento in contanti e l'obbligo di documentazione della spesa. In caso di raggruppamenti temporanei o di consorzi ordinari di concorrenti, le disposizioni di cui alla predetta legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217. si applicano a ciascun componente il raggruppamento o il consorzio di concorrenti.

L'appaltatore si impegna altresì a dare immediata comunicazione al committente ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Belluno della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

I corrispettivi devono intendersi al lordo delle spese per le commissioni trattenute dal Tesoriere

per le operazioni di pagamento.

Le somme ricevute in conto o a saldo verranno versate sul c.c. bancario/postale codice IBAN, acceso ai sensi dell'art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 sul quale le persone delegate ad operare sono C.F.

Ai sensi del 6 comma dell'118 del D.Lgs 12.4.2006 e ss.mm.ii., i pagamenti sono subordinati alla verifica di regolarità contributiva, mediante acquisizione di apposito DURC.

Si applica l'art. 48-bis del D.P.R. 29.9.1973, n. 602 e ss.mm.ii. ed il Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze n. 40 del 18.1.2008, per cui il termine di 90 giorni di cui all'art. 29 del D.P.R. n. 145/2000 si intende sospeso per il tempo di 5 giorni ovvero di 5 e di 30 giorni stabilito dall'art. 3 del citato decreto n. 40/2008 per l'esecuzione degli adempimenti ivi previsti.

Il committente riconosce all'appaltatore la facoltà di cedere tutti i crediti derivanti dal presente contratto.

La cessione del corrispettivo d'appalto successiva alla stipula del presente atto è disciplinata dall'art 117 del D.lgs 12.4.2006, n. 163, e ss.mm.ii.. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217.

In ogni caso il committente può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente atto.

Art.11 Ove si verificano delle inadempienze da parte della ditta appaltatrice, nell'esecuzione delle prestazioni previste nel Capitolato Speciale d'Appalto, il Comune provvederà ad applicare le penali previste dal Capitolato medesimo.

Art. 12 - Le parti riconoscono che le clausole tutte di cui al presente contratto (convenzione) sono essenziali e tra loro indipendenti. L'inadempimento di una soltanto di esse darà diritto alla parte adempiente di risolvere il presente contratto (convenzione) ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

E' fatta salva la facoltà del Comune di procedere alla risoluzione del contratto (convenzione) ai sensi dell'art. 1453 C.C. a tutto rischio e danno dell'appaltatore, con riserva, altresì, di risarcimento dei danni cagionati, in caso di violazioni alle pattuizioni contrattuali che determinino grave inadempienza e, conseguentemente, di procedere all'incameramento del deposito cauzionale ed all'esecuzione del servizio in danno all'appaltatore del quale resterà l'onere del maggior prezzo pagato rispetto a quanto convenuto in sede di aggiudicazione.

Possono costituire causa di risoluzione per inadempimento in particolare:

- gravi irregolarità che possano arrecare danno agli utenti del servizio o, anche indirettamente, al committente;
- la violazione dell'obbligo di permettere al committente di vigilare sul corretto svolgimento del servizio;
- l'inosservanza ripetuta delle prescrizioni del committente volte ad assicurare la regolarità dei servizi, la sicurezza degli utenti, il rispetto di leggi, regolamenti e del presente capitolato;
- ripetute inadempienze agli obblighi derivanti dal presente capitolato non sanate in seguito a diffida formale, o anche una singola inadempienza che comporti disfunzioni particolarmente gravi o interruzione del servizio.
- il mancato rispetto degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici che vengono estesi all'appaltatore ai sensi dell'art. 2 c. 3 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62

Art. 13 Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono cause di risoluzione contrattuale di diritto le seguenti ipotesi:

- la perdita anche di uno solo dei requisiti generali stabiliti dalla legge per contrattare con la

Pubblica Amministrazione;

- interruzione non motivata del servizio;
- gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari;
- gravi violazioni e/o inosservanze delle norme in materia di personale contenute nel presente capitolato, nelle leggi vigenti e nei contratti collettivi nazionali o territoriali;
- in caso di informazione antimafia interdittiva, ai sensi dell'art. 92 c. 3 del D.Lgs 6.9.2011 n. 159 e ss.mm.ii. e fatto salvo quanto previsto dalla predetta disposizione;/ in caso di comunicazione antimafia interdittiva;
- la violazione delle disposizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto (convenzione) sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del committente, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Qualora il committente si avvalga di tale clausola, l'Impresa incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dal committente, fatto salvo l'ulteriore risarcimento del danno.

Ai sensi della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 costituisce clausola di risoluzione espressa del presente contratto (convenzione) ai sensi dell'art. 1456 del C.C. la violazione del comma 9-bis dell'art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii..

Si applica inoltre l'art. 1 c. 13 della legge 7.8.2012, n. 135.

Art. 14 – L'appaltatore è tenuto durante e dopo la cessazione del presente contratto (convenzione), alla riservatezza su tutto ciò di cui viene a conoscenza nell'espletamento del proprio incarico, salvo quanto necessario per l'espletamento dello stesso. A tal fine si impegna a non divulgare qualsiasi notizia, informazione atto di qualsiasi natura, salvo che la divulgazione non sia espressamente autorizzata in forma scritta dall'Amministrazione.

Art.15 - Per effetto del presente contratto (convenzione) l'appaltatore elegge domicilio in San Vito di Cadore (BL), Corso Italia, civico n° 43, presso la sede del Comune.

Art.16 – I termini e le comminatorie contenuti nel capitolato e nel bando di gara operano di pieno diritto, senza obbligo per il committente della costituzione in mora dell'appaltatore.

Per la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto (convenzione), di cui il presente capitolato speciale è parte integrante, è competente il Foro di Belluno. E' escluso l'arbitrato.

In pendenza del giudizio arbitrale l'appaltatore non è sollevato da nessuno degli obblighi previsti nella presente convenzione.

Art.17- Tutte le spese del presente atto, registro, diritti di rogito, copia degli atti, ecc. ad eccezione dell'I.V.A., sono a carico della ditta assuntrice del servizio.

Art.18- A mente dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131, si chiede la registrazione del presente atto a tassa fissa, trattandosi di prestazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto.

Art.19 - Per quanto non previsto nel presente contratto (convenzione) e negli atti richiamati, le parti, di comune accordo, pattuiscono di fare rinvio alle norme del Codice Civile, che si intendono qui riportate per intero, note e ben conosciute dalle parti medesime, che le approvano, rimossa ogni eccezione.

L'aggiudicatario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni del D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii. che lo riguardano.

Art. 20 - I dati personali del contraente saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di

mezzi elettronici, ai fini della stipula e della eventuale registrazione del presente atto nel rispetto del D.Lgs 30.6.2006, n. 196 e ss.mm.ii e con le modalità dallo stesso previste. Titolare del trattamento è il committente. Si fa rinvio agli articoli e 7 e 13 del D. Lgs. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati. Si applicano le disposizioni recate dal D.P.R. 12.4.2006, n. 184.

E richiesto, io Segretario Ufficiale Rogante, ho ricevuto quest'atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono in mia presenza, previo accertamento delle identità personali, come di seguito specificato:

1) Il Responsabile dell'Area Tecnica p.i. Luca Roda, mediante l'apposizione della firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), verificata a mia cura ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22.02.2013.

2) Il sig. mediante l'apposizione mediante l'apposizione della firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), verificata a mia cura ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22.02.2013.

In presenza delle parti io Segretario Comunale Ufficiale Rogante firmo il presente documento informatico con firma digitale ai sensi dell'art. 25, comma 3 del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).

Le parti mi esonerano dalla lettura degli atti depositati e richiamati di cui mi dichiarano avere esatta conoscenza del contenuto.

Questo atto occupa quindici facciate intere e parte della, scritte con sistema elettronico da persona di mia fiducia.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
.....- firma digitale

IL RESPONSABILE DELL' UFFICIO TECNICO
p.e. Luca Roda – firma digitale

IL SEGRETARIO
– firma digitale